

# **PROGETTO DI SOSTEGNO SOCIO - ECONOMICO VOLTO A FRONTEGGIARE LE PROBLEMATICHE DI PRECARIETÀ DEL MERCATO DEL LAVORO**

## *Art. 1 - Oggetto e finalità*

1. Il presente progetto di sostegno socio-economico è mirato a fronteggiare le problematiche di precarietà del mercato del lavoro.

## *Art. 2 - Contenuti ed emolumenti*

1. Gli interventi assistenziali di cui all'art. 1 mettono in atto un'esperienza professionalizzante, a tempo determinato, in un contesto lavorativo e formativo nell'area della professionalità acquisita dal/la beneficiario/a e prevedono la corresponsione al/alla beneficiario/a di un incentivo economico mensile, fino ad un massimo di € 500,00, a titolo di supporto socio economico e di sostegno al reddito e/o di contributo all'inserimento lavorativo, finalizzato prevalentemente alla copertura delle spese connesse all'alloggio ove risiede il nucleo familiare del/la beneficiario/a stesso/a.
2. Gli interventi di cui all'art. 1 non determinano l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune o con l'azienda ospitante: il/la beneficiario/a non acquisisce pertanto diritto alcuno, né di ordine economico né giuridico né di ordine pensionistico. Gli interventi in parola non comportano in alcun modo il diritto all'assunzione presso il Comune né presso imprese private e il/la beneficiario/a nulla può pretendere a tale titolo. Vista la valenza degli interventi in parola, l'incentivo di cui al presente articolo viene erogato esclusivamente a titolo di sostegno al reddito e/o contributo per l'inserimento lavorativo e non può dar luogo a richieste di remunerazione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
3. L'intervento prevede per il/la beneficiario/a un impegno massimo di 25 ore settimanali.
4. La copertura INAIL è a carico del Comune di Albenga.
5. L'utilizzazione dei soggetti beneficiari di interventi assistenziali di cui all'art. 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude ai soggetti utilizzatori di assumere successivamente i soggetti medesimi nella stessa area professionale.

## *Art. 3 - Luogo di svolgimento dell'attività*

1. Gli interventi assistenziali di cui all'art. 1, finanziati dal Comune di Albenga, possono svolgersi sia presso le strutture operative proprie dell'ente che presso strutture operative di imprese che accetteranno di sottoscrivere progetti di inserimento lavorativo a favore dei/delle beneficiari/e degli interventi stessi.

#### *Art. 4 - Durata, ed interruzione dell'intervento*

1. La durata dell'intervento di sostegno economico può avere durata massima di (sei) 6 mesi prorogabili, anche non continuativi; al termine del periodo verrà effettuata una valutazione sul percorso formativo/professionale svolto dal/dalla beneficiario/a e verrà valutata anche la sua spendibilità nel mercato del lavoro.
2. L'intervento è sospeso d'ufficio, senza erogazione dell'incentivo, per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa in vigore in materia di maternità e può riprendere al rientro della beneficiaria fino al compimento del periodo di svolgimento inizialmente previsto.

#### *Art. 5 - Figure di sostegno e accompagnamento*

1. Ad ogni beneficiario/a verrà assegnato/a un tutor di riferimento cui spetta il compito di seguire lo sviluppo del progetto individuale del/della beneficiario/a anche presso la struttura organizzativa dove verrà a svolgersi l'intervento.

#### *Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione*

1. Gli/Le interessati/e, residenti nel Comune di Albenga, devono presentare domanda consegnandola a mano ovvero inoltrandola tramite posta o via fax al Comune di Albenga - Ufficio Protocollo, Piazza San Michele n. 17.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente sulla modulistica all'uopo predisposta, ed è insostituibile per poter essere inseriti nel programma di sostegno socio-economico. Alla stessa deve essere allegata copia del documento di identità personale e la valida attestazione, rilasciata dagli enti autorizzati che documenti il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE).
3. La domanda può essere integrata con allegati che riportino altre informazioni utili, ad esempio: curriculum vitae, dichiarazione di invalidità, relazione dei servizi territoriali (Centro di salute mentale, SERT, SILD, Servizi sociali) altro.

4. La modulistica è disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Albenga in Viale Martiri della Libertà n. 1 e sul sito web del Comune di Albenga visitabile in internet all'indirizzo: [www.comune.albenga.sv.it](http://www.comune.albenga.sv.it)

#### *Art. 7 - Ammissibilità della domanda*

1. Ai fini dell'ammissibilità, in sede di istruttoria gli uffici competenti, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda, provvederanno a richiedere agli interessati l'eventuale integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.
2. Gli/Le interessati/e sono tenuti a fornire le richieste integrazioni seguendo le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di esclusione.
3. Con atto determinativo, gli uffici competenti provvedono alla dichiarazione di ammissibilità delle domande di adesione al progetto pervenute.
4. Agli ammessi ed ai non ammessi verrà data comunicazione secondo le norme vigenti.

#### *Art. 8 - Criteri e modalità di predisposizione ed utilizzo della graduatoria*

1. I criteri che concorrono alla predisposizione della graduatoria sono:
  - a) stato anagrafico;
  - b) esperienza lavorativa;
  - c) stato di inoccupazione;
  - d) scolarità - esperienze formative lavorative - conoscenze/abilità tecnologiche;
  - e) presenza dichiarata e/o conclamata di gravi problematiche all'interno del nucleo familiare; e/o essere seguiti da un servizio assistenziale pubblico o da altri servizi pubblici preposti al reinserimento della persona nel tessuto sociale;
  - f) esistenza di certificazione di invalidità civile;
  - g) presenza di figli minorenni a carico;
  - h) reddito ISEE;
  - i) intimazione e/o provvedimento esecutivo di sfratto per morosità;
  - l) temporanea incapacità di fronteggiare le spese di mutuo per acquisto prima casa.
2. Al criterio indicato con la lettera a) viene attribuito il seguente punteggio:

- oltre i 45 anni                      punti 6
  - dai 30 ai 44 anni                    punti 3
  - età inferiore a 30 anni            punti 1
3. Al criterio indicato con la lettera c) viene attribuito il seguente punteggio:
- inoccupato da 0 a 12 mesi        punti 6
  - inoccupato da 13 a 24 mesi      punti 3
  - inoccupato oltre 25 mesi         punti 1
4. Ai criteri indicati con le lettere e), g), i), l), viene attribuito un punteggio da 1 a 6 mentre ai criteri indicati con le lettere b), d), f), viene attribuito un punteggio da 1 a 3.
5. Al criterio indicato con la lettera h) viene attribuito il seguente punteggio:
- da €. 0 a € 5.000,00              punti 6
  - da € 5.001,00 a € 7.500,00      punti 3
  - oltre €. 7.501,00                  punti 1
6. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti ottenuti. In caso di parità di punteggio, si terrà conto della data di presentazione della domanda.
7. Ai fini della predisposizione della graduatoria, viene istituita annualmente una Commissione interna agli uffici competenti composta da tre membri e precisamente dal Segretario Generale, dal Dirigente dell'Area 1^ Amministrativa e da personale a qualunque titolo operante presso il Settore Politiche Sociali, in possesso di adeguata professionalità, con funzioni di segretario verbalizzante.
8. La Commissione provvede a stilare la graduatoria a cadenza semestrale sulla base dei criteri innanzi indicati.
9. La graduatoria è unica ed aperta e viene aggiornata automaticamente due volte all'anno (indicativamente nei mesi di gennaio e giugno) secondo i criteri indicati al primo comma ed a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione.
10. All'inizio di ogni anno gli uffici competenti rendono noto il numero degli interventi attivabili ogni semestre.
11. Gli uffici competenti rendono pubblica, con i mezzi idonei, la graduatoria che viene utilizzata in base alle disponibilità finanziarie ed alle possibilità di collocamento.

12. La graduatoria non attribuisce automaticamente un diritto, né l'immediata realizzazione all'attivazione dell'intervento. Il suo utilizzo avviene sulla base della possibilità di svolgimento dell'intervento presso strutture operative proprie dell'ente o presso strutture operative di imprese che aderiscono al progetto di inserimento lavorativo.

#### *Art. 9 - Modalità di avvio e svolgimento degli interventi*

1. In base alla disponibilità finanziaria verrà dato corso agli interventi effettuabili e gli uffici competenti provvederanno a comunicare agli/alle interessati/e utilmente collocati in graduatoria, l'avvenuta ammissione al progetto.
2. Ai fini dell'avvio dell'intervento gli uffici competenti provvedono a convocare i/le beneficiari/e, per i colloqui di inserimento.
3. Saranno considerati rinunciari al progetto di sostegno socio-economico coloro i/le quali non dovessero presentarsi alla convocazione senza darne opportuno avviso agli Uffici competenti.
4. L'orario concordato per l'attività lavorativa connessa al progetto di sostegno economico terrà conto delle esigenze sia dell'impresa ospitante che del/della beneficiario/a dell'intervento.

#### *Art. 10 - Cause di interruzione e revoca del sostegno*

1. L'attività lavorativa connessa al progetto di sostegno economico può essere interrotta prima della scadenza del termine su richiesta del/della beneficiario/a o per sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate nell'ambito del contesto organizzativo presso il quale la persona è stata assegnata.
2. L'interruzione anticipata e la revoca devono essere comunicate con nota scritta a firma del datore di lavoro, del tutor e del/della beneficiario/a.

#### *Art. 11 - Controlli*

1. Gli Uffici competenti si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche tramite terzi, in qualsiasi fase dell'intervento.

#### *Art. 12 - Norme transitorie e finali*

1. I presenti criteri non vengono applicati per gli interventi assistenziali lavorativi già in essere e per gli stessi saranno mantenute le condizioni stabilite dai rispettivi progetti.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente progetto gli inserimenti in borsa lavoro con finalità terapeutiche proposti dai competenti servizi dell'ASL n. 2 Savonese.